



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO in particolare, il comma 6 dell'art. 425, con il quale si stabilisce che *“sono ammessi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche;
- VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e successive modificazioni;
- VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”*;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- VISTA la circolare ministeriale 7 ottobre 2013 prot. n. 5274 concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente;
- VISTO il Programma di collaborazione culturale fra il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica italiana firmato a Roma il 20 ottobre 1994 e, in particolare, l'art. 14 con cui le due Parti prendono atto che un Comitato misto di esperti, al fine di un aggiornamento dell'Accordo del 18 febbraio 1983, ha dato inizio ai lavori di approfondimento relativi al riconoscimento dei diplomi e titoli di studio accademici;
- VISTO il Processo Verbale, sottoscritto in attuazione dell'art. 4 del *Programma di collaborazione culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia*, da esperti italiani e sloveni a Lubiana (SLO) il 25 maggio 1995, sulle attività educative e culturali per





*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

le minoranze, in particolare l'art. I, nel quale viene stabilito "le autorità scolastiche delle due Parti si scambieranno i consulenti pedagogici per le necessità delle due relative minoranze" sulla base di quanto previsto dal Programma di collaborazione culturale sopraccitato;

- PRESO ATTO che il predetto consulente pedagogico per le scuole con lingua di insegnamento slovena ha la sua sede presso l'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia;
- VISTA la Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Università degli Studi di Trieste e di Udine nonché le Università degli studi di Lubiana e Maribor (SLO) per una iniziativa di collaborazione in materia di formazione universitaria degli insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento slovena nella regione Friuli Venezia Giulia;
- VISTO, in particolare, l'art. 4 della predetta Convenzione, nel quale si stabilisce che viene istituita un'apposita Commissione per l'individuazione dei programmi di studio, dei corsi ed altri moduli in materia di formazione degli insegnanti, composta dai rappresentanti delle Università e della quale fa parte altresì il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o un suo delegato;
- VISTA, IN PARTICOLARE la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente *Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia*;
- VISTO in particolare, l'art. 13, comma 1 della predetta legge con il quale viene istituito **uno speciale ufficio** per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena;
- VISTO l'art. 13, comma 3 della predetta legge con il quale viene istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 809 del 08 ottobre 2015, concernente l'adattamento delle disposizioni della Legge 13 luglio 2015, n. 107 alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui del Friuli Venezia Giulia;
- CONSIDERATA la competenza acquisita dall'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena per quanto riguarda gli aspetti relativi agli ordinamenti scolastici delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana della regione Friuli Venezia Giulia;
- RILEVATO che il medesimo Ufficio si avvale, come da accordi tra Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, della



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

collaborazione del succitato consulente pedagogico, individuato annualmente dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Slovenia;

CONSIDERATO che la delega amministrativa in argomento, che deve trovare il suo fondamento in una norma legislativa espressa, poggia sull'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38 e che il conferimento della delega non concerne la titolarità delle funzioni, quindi dei poteri del delegante, ma solo il loro esercizio, che verrà svolto dall'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena;

ACCERTATO quindi, che non nulla osta all'adozione del presente provvedimento, non essendo un trasferimento delle funzioni amministrative;

#### DISPONE

di investire l' "**Ufficio speciale** per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia", delle funzioni in delegazione amministrativa per il riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dalla Repubblica di Slovenia, limitatamente all'esercizio della professione docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo